

8.5.1.2. Effetti della costituzione

Con la creazione del FIP, un gruppo di stabili, già di proprietà dello Stato, di altre Amministrazioni e degli Enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP) è stato ceduto al Fondo.

Il Fondo è gestito dalla Investire Immobiliare SGR (*società di gestione del risparmio*) S.p.A., che ha concesso in locazione l'intero compendio all'Agenzia del Demanio alle condizioni contenute nel *Contratto di locazione*.

L'Agenzia del Demanio ha assegnato i suddetti immobili all'Ente pubblico già proprietario (divenuto *utilizzatore*) e la regolamentazione dei rapporti è contenuta nel *Disciplinare di assegnazione*.

8.5.1.3. Principali novità intervenute nel corso dell'anno 2009

Le linee di attività definite in sede di bilancio preventivo per l'Area Gestione Fondi Immobiliari sono state completamente svolte ed in particolare l'attività di studio ed approfondimento tecnico ed amministrativo per la predisposizione delle rettifiche ai decreti di individuazione e trasferimento degli immobili ha portato all'emissione da parte dell'Agenzia del Demanio dei decreti di rettifica.

8.5.1.4. Pagamento canoni e rimborsi

Il MEF ha richiesto all'Agenzia del Demanio, per l'anno 2009, un canone di locazione per l'intero compendio pari ad euro 290.149.650,55; per i 47 immobili di cui l'INPS è assegnatario, l'importo annuo complessivo è stato determinato in euro 62.942.016,99 (comprensivo dell'IVA relativa ai due immobili alienati a terzi) di cui euro 35.426.185,10 a carico dell'INPS ed euro 27.515.831,89 sussidiati dallo Stato.

Le suddette somme tengono conto degli storni di canone effettuati a seguito dell'inagibilità dell'immobile di viale Rendina all'Aquila, causata dal terremoto dell'aprile 2009. Restano, al contrario, escluse le rettifiche contabili conseguenti alla riconsegna al FIP in data 31/10/2009, dell'immobile di via Arcivescovado n. 2 a Torino, nonché alla vendita a terzi dello stabile sito a Bari in Lungomare Nazario Sauro n. 41, effettuate dal FIP in data 27/11/2009.

Gli importi richiesti dal MEF sono stati pagati in due semestralità nei mesi di maggio e novembre 2009.

Nel corso dell'anno il MEF ha versato all'Istituto le quote di sussidio dello Stato relative al 2009.

Nel mese di giugno, inoltre, l'Agenzia del Demanio ha corrisposto i seguenti importi:

- euro 779.305,16 a titolo di fondi destinati ad interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo sugli immobili del FIP in uso all'INPS;
- euro 2.382.710,16 corrispondenti alla retrocessione dell'indennizzo ricevuto dal FIP, pari al 70% dei canoni percepiti nell'anno 2007 e 1° semestre 2008 a fronte delle locazioni con terzi.

8.5.2. Fondo patrimonio UNO

8.5.2.1. Disposizioni normative

Si richiama brevemente la normativa in materia:

- Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005 pubblicati sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005 - *Decreto operazione, Decreto di Apporto, Decreto di Trasferimento.*
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006 - *Decreto di chiusura.*

8.5.2.2. Effetti della costituzione

Con la creazione del Fondo Patrimonio uno, un gruppo di stabili, già di proprietà dello Stato, di altre Amministrazioni e degli Enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP) è stato ceduto al Fondo.

Il Fondo è gestito dalla BNL Fondi Immobiliari SGR (*società di gestione del risparmio*) S.p.A., che ha concesso in locazione gli immobili individuati nei decreti all'Agencia del Demanio alle condizioni contenute nel *Contratto di locazione*.

L'Agencia del Demanio ha assegnato i suddetti immobili all'Ente pubblico già proprietario (diventato *utilizzatore*) e la regolamentazione dei rapporti è contenuta nel *Disciplinare di assegnazione*.

8.5.2.3. Pagamento canoni

Il canone per l'anno 2009 per la sola parte strumentale utilizzata dall'Istituto nello stabile sito in Firenze, Via dei Vecchietti n. 13, è pari ad euro 239.210,66 di cui euro 144.961,66 a carico dell'Inps ed euro 94.249,00 a carico dello Stato. L'importo richiesto dal MEF è stato pagato in due semestralità nei mesi di maggio e novembre 2009, come previsto dal Disciplinare, ed il MEF ha versato all'Istituto le relative quote del sussidio dello Stato.

Nel mese di giugno il MEF ha, inoltre, saldato la quota di sussidio dello Stato relativa all'anno 2006, pari ad euro 28.989,00.

9. Fondo speciale di previdenza per gli sportivi (SPORTASS)

L'art.28 della legge 29/11/2007 n.222, che ha convertito con modifiche il D.L. n. 159/2007, prevede la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass). L'INPS subentra in tutti i rapporti pendenti attivi e passivi relativi al ramo previdenziale, mentre l'Inail subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo assicurativo.

L'art.28, comma 3, ha previsto altresì che con successivi decreti interministeriali dovranno essere definite le modalità attuative del trasferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente soppresso.

A tutt'oggi tali decreti non sono stati ancora emanati e nelle more l'Inail ha autorizzato questo Istituto a gestire tale patrimonio nel comune interesse degli enti con successiva regolazione dei relativi rapporti di carattere patrimoniale.

Il Consiglio direttivo dell'ex Sportass in carica al momento della soppressione dell'ente (2 ottobre 2007) ha approvato in data 18 febbraio 2009 il bilancio di chiusura.

Con nota del 15 giugno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di aver preso atto delle risultanze di tale bilancio.

Le risultanze contabili dell'ente soppresso potranno essere acquisite solo nel primo rendiconto successivo all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 28, comma 3 citato.

10. Riferimenti normativi aventi effetti sulle spese per il funzionamento dell'ente

Con riguardo alla tipologia di spese considerata, per l'esercizio 2009, in questa sezione si illustrano le disposizioni normative relative al contenimento delle spese, che riverberano i propri effetti su particolari capitoli inseriti tra i "consumi intermedi".

Si riportano di seguito a stralcio le norme richiamate:

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, (legge finanziaria 2008)
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

Articolo 2

commi 618 - 623: disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese con particolare riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili strumentali. Nello specifico, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono eccedere, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza delle spese così determinate rispetto a quelle relative all'anno 2007, deve essere versata al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno.

Con riferimento alla presente disposizione non sono risultati importi da versare per l'anno 2009.

Legge n. 133 del 6 agosto 2008,
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Articolo 27 - Taglia-carta

comma 1: al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

Nel prospetto "Allegato A", che segue, si evidenzia che il risparmio di spesa è stato pari ad euro 757.695,61 (-50,6%), leggermente superiore al taglio richiesto dalla norma di riferimento.

Articolo 61 - Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni assistenza specialistica

Comma 1: a decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Nell'applicare la norma sono stati esclusi gli Organi di direzione, amministrazione e controllo come evidenziato nella circolare n. 36/2008 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel prospetto "Allegato A", che segue, si evidenzia che la riduzione a consuntivo è risultata superiore alla percentuale di taglio richiesta (30%

pari ad euro 420.705,00) e complessivamente pari ad euro 504.328 (-36,0%). L'ulteriore risparmio costituisce, pertanto, economia di bilancio per l'Istituto.

Comma 5: a decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

Nel prospetto dedicato (Allegato A) risulta che la riduzione a consuntivo è stata superiore alla percentuale di taglio richiesta (50% pari ad euro 435.318,00) e complessivamente pari ad euro 777.148 (-89,3%). L'ulteriore risparmio costituisce, pertanto, economia di bilancio per l'Istituto.

Comma 7 bis (ex comma 8 abrogato dall'art. 1, comma 10-quater, lett. b), del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e successivamente reintrodotta dall'art. 18, comma 4-sexies del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 che ha inserito, dopo il comma 7 del predetto art. 61, il comma 7-bis): a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92 comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e nella misura dell'1,5 per cento, è versata in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla presente disposizione, nel prospetto di cui

all'allegato A, risultano impegnati euro 736.772,00, in linea con l'importo previsto.

Comma 17: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, ... omissis..., sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

In applicazione del presente comma sono stati effettuati i seguenti versamenti imputati rispettivamente ai capitoli 8U1206025 e 8U1206024:

- art. 61, comma 1: euro 420.705,00;
- art. 61, comma 5: euro 435.318,00.

Risulta inoltre impegnato, sempre sul capitolo 8U1206024, l'importo di euro 736.772,00 relativo all'applicazione dell'art. 61 comma 7 bis, il cui versamento sarà effettuato all'atto della corresponsione dei compensi per la progettazione.

Articolo 67, Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

Comma 2: Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

Comma 5: ...va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così sostituito: «189. A decorrere dall'anno

2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».

In applicazione della presente disposizione è stato contabilizzato nel capitolo 8U1206027 un importo pari ad euro 42.806.641,00, quale versamento effettuato all'entrata del bilancio dello Stato (Allegato A). Risulta inoltre impegnato, sempre sul capitolo 8U1206027, l'importo di euro 7.371.999,80 quale ulteriore risparmio stimato da versare alla conclusione dell'iter di certificazione di tutti i CCNI 2009.

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 9, come modificato dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 61, comma 2.

Comma 9: fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

Per la disposizione sopra riportata non sono risultati importi da versare al bilancio dello Stato.

Art. 27, comma 1, legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Allegato A"

Capitolo	Denominazione	Consuntivo 2007	Consuntivo 2009	Variazione	
				In Euro	In %
5U1104005	Stampa modelli, acquisto carta, cancelleria e altro materiale di consumo	1.435.172,50	709.214,79	- 725.957,71	-50,6%
5U1104006	Pubblicazioni monografiche e periodiche	61.207,90	29.470,00	- 31.737,90	-51,9%
	Riduzione del 50% rispetto al consuntivo 2007	1.496.380,40	738.684,79	- 757.695,61	-50,6%

[1] l'importo inserito, sia per il consuntivo 2007 che per consuntivo. 2009, si riferisce alle sole spese per l'acquisto di stampati in piano, di cartotecnica, di carta per corrispondenza, per orologi, per calcolatrici, protocollo, di buste, di cartoncini vari, di cartelline, di blocchi notes.

Art. 61, comma 5, legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Allegato A"

Capitolo	Denominazione	Consuntivo 2007	Consuntivo 2009	Variazione	
				In Euro	In %
5U1104017	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni	117.149	22.127	- 95.022	-81,1%
5U1104024	Spese di rappresentanza	5.533	2.715	- 2.818	-50,9%
5U1104060	Spese per erogazioni pubblicitarie relative alla divulgazione di notizie concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto	627.410	32.787	- 594.623	-94,8%
5U1104061	Spese per relazioni pubbliche	120.545	35.859	- 84.686	-70,3%
	Totale	870.636	93.488	- 777.148	-89,3%

8U1206024	Importo versato al bilancio dello Stato pari al 50% del Consuntivo 2007 - capitolo 8U1206024	435.318
-----------	--	---------

Art. 61, comma 1, legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Allegato A"

Capitolo	Denominazione	Consuntivo 2007	Consuntivo 2009	Variazione	
				In Euro	In %
5U1101005	Gettoni presenza e rimborso spese ai componenti i comitati reg.li e prov.li ed altre spese connesse con il funzionamento di tali organi e relat. oneri riflessi [1]	694.718	338.251	- 356.467	-51,3%
5U1101007	Gettoni pres.za e rimb.so spese ai comp.nti gli organi colleg.li centr. di ammin.ne ed altre spese relat al funziona.to di tali organi e relat oneri riflessi [2]	307.295	243.641	- 63,654	-20,7%
5U1104007	Gettoni pres.za e rimb.so spese ai comp.ti le commiss.ni e comitati centr./perifer. e altre spese connesse al funziona.to di tali organi e relat oneri riflessi [3]	400.337	316.131	- 84.206	-21,0%
	Totale	1.402.350	898.023	- 504.327	-36,0%
8U1206025	Importo versato al bilancio dello Stato pari al 30% del Consuntivo 2007 - capitolo 8U1206025	420.705			

[1] L'importo, per il consuntivo 2007, è depurato dei costi relativi ai comitati provinciali i cui compensi sono stati eliminati dall'art 20 comma 11 della legge 133/2008.

[2] l'importo inserito, sia per il consuntivo 2007 che per il consuntivo 2009, non tiene conto delle spese per gli organi di direzione, amministrazione e controllo, in quanto esclusi dalla riduzione (cfr. circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 2008), e per le spese dei comitati centrali di solidarietà, in quanto autofinanziati.

[3] l'importo inserito, sia per il consuntivo 2007 che per il consuntivo 2009, non tiene conto del compenso fisso ai componenti dell'ufficio del controllo strategico in quanto esclusi dalla riduzione (cfr. circolare MEF n. 36 del 23 dicembre 2008).

Art. 61, comma 7bis, legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Allegato A"

Descrizione	Importo totale	Importo ripartito ex L. 133/2008	
	Importo determinato in applicazione dell'art. 92 comma 5 del codice dei contratti pubblici: 2% del totale degli importi posti a base di gara di opere e lavori	0,5 % da destinare alla medesima finalità prevista dall'art. 92 comma 5 del codice dei contratti pubblici - importi impegnati rispettivamente sui capitoli 4U1102024 e 4U1102009	1,5 % da trasferire al bilancio dello Stato impegnato sul capitolo 8U1206024
Incentivi per la progettazione a favore dei professionisti dell'area tecnico-edilizia	795.197	198.799	596.398
Oneri riflessi	187.165	46.791	140.374
TOTALE	982.362	245.590	736.772

Art. 67, comma 5, della legge n. 133 del 6 agosto 2008

"Allegato A"

Capitolo	Denominazione	Consuntivo 2004	Importo versato - capitolo 8U1206027
4U1102020	Compensi accessori della retribuzione del personale dirigente (retribuzione di posizione e di risultato)	37.913.652	3.791.365
4U1102021	Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area dei professionisti	13.216.525	1.321.653
4U1102022	Fondo per i trattamenti accessori per il personale appartenente all'area medica	22.351.831	2.235.183
4U1102025	Fondo per i trattamenti accessori per il personale dell'area a, b e c	336.716.361	33.671.636
4U1102026	Fondo per i trattamenti accessori per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 l.88/1989.	11.550.322	1.155.032
4U1102027	Trattamento accessorio per i dirigenti generali	6.317.723	631.772
	Riduzione del 10 % rispetto al consuntivo 2004	428.066.414	42.806.641

11. Spese per il funzionamento dell' Ente

Le spese per il funzionamento dell'Ente, per il complesso delle Unità Previsionali di Base (UPB), sono risultate, come si evince dalla tabella sottostante, pari a 4.004 mln (di cui 3.430 mln per spese obbligatorie e 574 mln per spese non obbligatorie) con un aumento di 224 mln circa rispetto al consuntivo 2008 (3.780 mln).

UPB	SPESE OBBLIGATORIE	SPESE NON OBBLIGATORIE	TOTALI
UPB 4 Risorse Umane	2.002.123.290,23	72.371.455,36	2.074.494.745,59
UPB 5 Risorse Strumentali	1.376.088.131,49	502.021.975,53	1.878.110.107,02
UPB 8 Altre Strutture di Direzione Generale	51.771.435,80	0	51.771.435,80
TOTALI	3.429.982.857,52	574.393.430,89	4.004.376.288,41

L'aumento di spesa è riconducibile in gran parte alle spese di natura obbligatoria (+142 mln pari al 4,32%), che hanno fatto registrare maggiori spese sia di parte corrente (+98 mln), che da 3.131 mln del consuntivo 2008 sono passate a 3.229 mln nel 2009, che in conto capitale (+44 mln), che da 157 mln del consuntivo 2008, sono passate a 201 mln nel 2009. La presente tipologia di spesa comprende l'onere derivante dal trasferimento allo Stato delle riduzioni di spesa dettate dalle normative di contenimento pari a 52 mln nel 2009 rispetto a 0,385 mln del 2008.

Il comparto delle spese non obbligatorie risulta in aumento di 82 mln (+16,62%), di cui 57 mln di parte corrente e 25 mln in conto capitale. L'incremento deriva principalmente da interventi per l'adeguamento del sistema informatico dell'Istituto, resisi necessari

per l'assolvimento dei molteplici compiti ad esso affidati dal legislatore che hanno comportato un processo di riorganizzazione a tutti i livelli.

Di seguito vengono inserite apposite tabelle che espongono, con riferimento alle spese di funzionamento in esame, i dati riepilogativi generali e per categorie (tabella A) e la ripartizione degli importi per Unità Previsionali di Base con i dati complessivi (tabella B) e di dettaglio per capitoli (tabella C).

Nelle tabelle "B" e "C" che seguono, inoltre, per effetto del processo di accentramento e riorganizzazione delle competenze in materia di spese di funzionamento realizzato nell'esercizio 2009, che ha limitato la competenza dell'effettivo budget di spesa a sole 2 UPB gli importi che nel consuntivo 2008 risultavano di competenza di diverse UPB sono stati rappresentati in corrispondenza della UPB assegnataria della spesa, al fine di rendere possibile la comparazione dei dati.